



ISLL Papers

**The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature**

Vol. 18 / 2025

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

Vol. 18/2025

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN – 9788854971844

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/8142



La costruzione giuridica delle città alle origini della vicenda espropriativa nazionale: una prospettiva di Law and Humanities.

Giuseppe Mastrominico *

Abstract: [*The Legal Construction of Cities at the Origins of the National Expropriation Framework: a Law and Humanities Perspective*]. Expropriation for reasons of public utility was the subject of one of the most significant unification laws enacted in 1865. The history of this institution, with its myriad practical implications, is closely tied to the complex topic of the legal construction of Italian cities, reimagined for the first time through a national lens. This fertile field of inquiry reveals how the centralist ambition of the unitary legislator had to contend with diverse demands, which found strong allies in the literature and artistic eclecticism of the late 19th century.

Key words: expropriation – Italian cities – urban transformations – art and literature – public opinion.

1. Un terreno fertile di indagine: l'espropriazione per causa di pubblica utilità

L'istituto giuridico dell'espropriazione per causa di pubblica utilità, essendo stato oggetto di una fondamentale legge di unificazione nazionale, la cosiddetta Legge Pisanelli del 1865¹, rappresenta un terreno fertile d'indagine, su più fronti, sebbene in Italia poco battuto².

* Ricercatore assegnista Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Padova.

¹ Legge n. 2359 del 1865.

² L'espropriazione in Italia è stata analizzata privilegiando o la prospettiva delle logiche urbanistiche o quella del contenzioso amministrativo. Ricostruita così l'espropriazione come strumento per lo più di politica economica, di speculazione finanziaria ed immobiliare o come procedimento adatto a fornire un'adeguata tutela al cittadino, ci si è impegnati ad individuare le varie connessioni con i modelli transalpini. Per il resto l'espropriazione per pubblica utilità è stata confinata nei ristretti spazi delle trattazioni manualistiche o in quelli ugualmente non sufficienti delle monografie incentrate negli ultimi anni sull'analisi dei contributi provenienti dalla scienza amministrativa ottocentesca, trascurando tanta parte di una produzione letteraria di notevole importanza, ad opera anche di avvocati, magistrati o burocrati (Lacchè 1995). Tutto questo ha fatto in modo che rimanessero celati gli indirizzi legislativi, dottrinali e giurisprudenziali, nonché le pratiche amministrative e le istanze sociali sottese all'istituto giuridico della espropriazione per causa di pubblica utilità (Mastrominico 2006).

Sarà sufficiente sottolineare che l'espropriazione, considerate le innumerevoli implicazioni che vi sono connesse, costituisce un buon paradigma per leggere alcuni tratti caratteristici del processo di formazione del diritto amministrativo contemporaneo, ovvero degli importanti concetti di Stato e sovranità, di territorio pubblico e di proprietà privata. Non solo. L'espropriazione, istituto dotato di innegabili versatilità operative, all'indomani dell'Unità si ritrovò al centro di una pluralità di interessi, divenendo punto di incontro, confronto e scontro tra una pluralità di linguaggi differenti: il linguaggio giuridico costretto a fare i conti con quello politico, economico, sociale e così via, fino ad incrociare il linguaggio artistico e il linguaggio letterario. Tale ultimo dato, in modo particolare, attribuisce all'espropriazione il valore di una testimonianza significativa, il valore di filtro sensibile e specchio acuto attraverso cui osservare tanta parte della cultura giuridica italiana degli anni successivi alla codificazione unitaria.

2. La costruzione giuridica delle città: il caso della servitù di allineamento

Basta addentrarsi per breve tratto nella storia dell'istituto per accorgersi del legame che lo stesso conserva con l'argomento complesso della costruzione giuridica del territorio statale (Mastrominico 2007) e con quello complementare, ma altrettanto complesso, riguardante la costruzione giuridica delle città.

Non poteva essere altrimenti. La legge sull'espropriazione per pubblica utilità, approvata in virtù di poteri straordinari, giacché rientrante tra le leggi di unificazione del 1865, offriva gli strumenti necessari – d'emergenza ed immediatamente utilizzabili – per ripensare gli spazi urbani, gli spazi delle città italiane viste e considerate per la prima volta in chiave nazionale, quindi incastonate in un quadro costituzionale ben preciso, che si prefiggeva oltretutto uno scopo precipuo: raggiungere il delicato punto di equilibrio tra la sovranità dello Stato e le garanzie degli individui (Lacchè 2005: 149-173).

A tale funzione, sul piano ideologico, dovevano rispondere strumenti specifici come i piani di allineamento, di risanamento e di ampliamento delle città che, previsti nella disciplina di una legge generale, sovraordinata, venivano di fatto sottratti (almeno così si sperava) al potere altrimenti sconfinato dei comuni.

Il caso più eloquente forse è quello riguardante la servitù di allineamento, la limitazione cioè del diritto di proprietà consistente ancora oggi nell'obbligo che hanno i proprietari dei fondi compresi nel piano regolatore di non procedere ad alcuna costruzione se non osservando le linee tracciate dal piano regolatore stesso.

L'allineamento così inteso, legato già nell'esperienza delle trasformazioni urbane parigine alla possibilità di procedere rapidamente al livellamento delle strade pubbliche, con conseguente allaccio delle abitazioni alle reti fognarie di nuova costruzione, coniugava *mirabilmente* – a detta di Pisanelli – gli interessi pubblici con gli interessi privati. “Grazie a questa disposizione – dichiarò il Ministro salentino nella relazione a Sua Maestà – diventa possibile e agevole l'esecuzione di grandi lavori che con la sola espropriazione immediata non sarebbero neppure iniziati: lavori importanti a garantire la salute e il comodo dei cittadini tutti, generalmente considerati, ma anche dei singoli proprietari, le cui abitazioni non avrebbero potuto acquistare aria e luce laddove la ricostruzione delle case esistenti non fosse stata predisposta e coordinata da un piano generale” (Pisanelli 1863-64: 2705 ss.).

Eppure, nonostante questa robusta fiducia, bastò pochissimo per accorgersi di trovarsi dinanzi ad una questione davvero spinosa.

Per ragioni di chiarezza, si semplificano qui di seguito i complicati passaggi di una vicenda politica emblematica.

L'originario progetto ministeriale dedicava ai piani di allineamento un apposito capitolo, stabilendo che essi fossero resi obbligatori per tutti i comuni con popolazione non inferiore ai quattromila abitanti ed evitando di fissare una qualsiasi determinazione di tempo per l'esecuzione dell'opera pubblica indicata nei piani medesimi.

Siffatto capo però fu soppresso dalla Commissione parlamentare incaricata di riferire sulla legge unificatrice³: tra i motivi sottesi alla decisione si addusse la convinzione secondo cui le grandi città – per le quali era già previsto lo strumento dell'espropriazione delle zone laterali – non potevano fungere da modello per tutte le città della Penisola dalle dimensioni medio-piccole.

Nella versione finale della legge sull'espropriazione, tuttavia, quelle disposizioni ricomparvero sebbene modificate: i piani di allineamento furono resi facoltativi, la facoltà si restrinse ai comuni con popolazione non inferiore ai diecimila abitanti, la durata del vincolo derivante dal piano regolatore venne limitata a venticinque anni.

Era, quest'ultimo, il frutto di un difficile compromesso tra il piano delle autonomie e il piano del primato politico. Confidava, infatti, Pisanelli: "Pervennero al Governo vive istanze di cospicui municipi che domandano la pubblicazione della legge sull'espropriazione, adducendo precipuamente la necessità di disposizioni sugli allineamenti [...]" (Pisanelli: cit.). Non poteva dunque nascondersi o ignorarsi che, qualora la legge sull'espropriazione non avesse stabilito alcunché in ordine ai piani di allineamento, sarebbe diventato smisurato il potere dei comuni, visto che nel frattempo il regolamento per l'esecuzione della Legge comunale e provinciale affidava loro la possibilità di determinare nei regolamenti edilizi le norme disciplinanti l'ingrandimento, la livellazione e l'allineamento di vie, piazze e passeggi pubblici.

Non tutto, però, sarebbe andato per il verso giusto.

La cura stabilita in sede di mediazione politica rischiava di essere peggiore del male, un "male" tutto moderno, inarrestabile nel suo cammino, estendendosi esso a nuovi ambiti e a nuovi settori.

3. Monumenti storici e scavi archeologici: la tutela dell'identità nazionale

Uguale problema ad esempio si presentò quasi da subito dinanzi all'avvertita necessità di garantire, nelle trasformazioni urbane post-unitarie, la conservazione dei monumenti storici o di antichità nazionale decadenti, posseduti da corpi morali o da privati cittadini.

La Legge Pisanelli prescriveva anche qui la possibilità di ricorrere allo strumento dell'espropriazione per causa di pubblica utilità che, originariamente previsto per i soli

³ La Commissione risultò composta dei deputati Luigi Greco, Baldacchini, Basile, Silvani, Pisanelli, Cepolla, De Filippo, Mari, Mancini. L'originario disegno di legge si arricchì poi dei miglioramenti proposti da una speciale Giunta, nominata con Regio Decreto del 2 aprile 1865 e composta da insigni giureconsulti ed ingegneri: Antonio Scialoja (presidente), Pacifico Bacillari, Francesco Casanova, Antonio Caveri, Luigi Cova, Giuseppe De Vincenti, Giuseppe Realis, Francesco Restelli, Pietro Spurgazzi, Cesare Valerio.

monumenti aventi la natura di immobile, fu poi esteso in via interpretativa (non senza proteste) ad altre situazioni specifiche.

Fece scalpore il ricorso all'espropriazione nell'area archeologica di Ercolano: il Consiglio di Stato, pur pronunciandosi in merito all'ammissibilità di un provvedimento espropriativo nell'ambito delle operazioni di scavo, ritenne opportuno sottolineare il carattere eccezionale di una simile forma di espropriazione, dovendosi circoscrivere con esattezza – si ribadì – i “confini dell'utilità pubblica” (Fusar Poli 2006: 293-315). Con Roma acquisita al Regno d'Italia, e resa capitale, era facile immaginare che la situazione sarebbe diventata ancora più ingarbugliata.

Giuseppe Pisanelli era stato chiaro nelle sue premesse, insistendo sulle motivazioni di ordine socio-culturale connesse ai temi dell'unità, dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e dell'affermazione dell'identità nazionale⁴, questione che portava inevitabilmente con sé anche l'argomento della conservazione delle memorie storiche. Il richiamo però ai più alti valori culturali, compiuto in sede parlamentare, se da un lato rifletteva un sentire politico generale, indulgendo ad una certa enfasi retorica, come quando si amava definire l'espropriazione “cemento” dell'unità appena raggiunta, dall'altro lato celava lacune dogmatiche enormi ed incertezze concettuali altrettanto grandi, che avrebbero presto proiettato tutta la propria fragilità sul terreno accidentato della prassi.

4. Eclettismo artistico e trasformazioni urbane

Ecco allora che la speranza politica di veder nascere dai lavori d'esproprio una architettura nazionale, edificatrice dello Stato-nazione e del suo spirito, poco poté contro il velleitarismo municipale italiano. Ragion per cui, tra le fonti narrative degli spazi urbani, del loro meditato pensiero, non può non annoverarsi l'eclettismo artistico del secondo Ottocento, che di quel velleitarismo incarnò l'essenza. Tant'è che le città ridisegnate dai lavori di esproprio finirono con l'adottare “lo stile moresco per i teatri, del gotico per le

⁴ Nata dall'elaborazione critica delle esperienze preunitarie, la legge nazionale sull'espropriazione pubblica, in uno scenario europeo, si poneva come tassello essenziale nel grande mosaico della costruzione dello Stato unitario. Difatti, la materia espropriativa ben si prestava all'attuazione concreta dei principi costituzionali dell'uguaglianza e dell'unità. Anzi, disegnandosi un modello statale munito di una vocazione fortemente centralista, l'espropriazione per pubblica utilità costituiva il campo su cui combattere le grandi battaglie contro le passioni municipali o la propaganda in senso federativo. Fu così che nella nuova legge sull'espropriazione nazionale lo Stato e la proprietà, l'individuo e la società, l'economia e la politica ritrovarono un nuovo vero e proprio statuto fondamentale. Tuttavia, quest'incanto suscitato dalla Legge Pisanelli rimase confinato in un ambito puramente ideologico. Se, infatti, questa legge rappresentava concettualmente una delle migliori manifestazioni della sapienza giuridica dell'Italia unita, è vero anche che in ordine alla sua applicabilità si ponevano numerosi dubbi e non poche incertezze. Basti pensare, ad esempio, che alla legge in questione non seguì mai un regolamento di attuazione. A voler essere più precisi: riconosciutane l'urgenza, fin dal 1867 il Ministero dei lavori pubblici predispose uno schema di regolamento, visionato poi dal Consiglio di Stato. Tale esame, esperito da una commissione mista eletta nelle tre sezioni allora esistenti, si concluse con la proposta di un controprogetto, che però restò lettera morta. Si tratta, forse, dell'immagine più tangibile della concreta riluttanza del potere legislativo e di quello esecutivo a fissare norme pratiche dalla natura e dallo scopo particolarmente delicati, in quanto pronte ad intervenire sui gangli vitali dell'ordinamento sociale moderno. Taluni salutarono con soddisfazione l'assenza di un regolamento che – a loro avviso – avrebbe vincolato con norme minute e inciampanti l'attività degli esproprianti; anche se non si possono non immaginare quali furono le reali conseguenze prodotte da un vuoto regolamentare. Questo venne inevitabilmente colmato da un numero crescente di disposizioni, ordinanze, circolari e giudicati delle più disparate autorità, capaci di creare sempre nuove difficoltà e di rendere sempre meno trasparente o sicuro un istituto dai contorni teorici esemplari.

chiese, del greco per le vie di accesso alle città, del romano per le borse, del medievale per gli uffici pubblici, e a seconda dei casi del Tudor inglese o del Rinascimento italiano o francese per le abitazioni” (Chastel 2000: 584).

Sono parole di Camillo Boito, che illustrano bene un’Italia composita affidata alle “subitane ed impazienti munificenze degli amministratori locali”: si lamentò così l’onorevole Zini che, protagonista di un primo movimento di riforma espropriativo del 1879⁵, assisteva preoccupato all’allargarsi oltremisura della tendenza “perfino dei piccoli Comuni ad ideare e fantasticare di opere di ampliamento, di abbellimento [...]”, procacciandosi un’insana popolarità attraverso la proposta di improbabili lavori edilizi⁶.

La stessa efficacia del mezzo espropriativo quale strumento di politica culturale – lo si anticipava poc’anzi – dovette misurarsi con la capacità amministrativa di dirigere il restauro e l’aggiornamento delle opere antiche. Gli esempi che possono essere adottati sono innumerevoli.

Dopo il 1870 la città di Roma fu teatro di trasformazioni tali da far scrivere ad alcuni osservatori locali di “distruzioni gotiche e vandaliche” e tanto accadeva nel momento stesso in cui il Parlamento lamentava lo svilimento della sua funzione nelle espropriazioni che erano occorse per la costruzione “senza riguardo” di via Nazionale, come nel prolungamento di corso Vittorio Emanuele⁷.

Non meno ambizioso, magniloquente e disastroso (secondo l’idea allora più accreditata) fu il nuovo centro di Firenze. Qui, a partire dal 1887, il vecchio quartiere di Calimala fu distrutto e sostituito da una vasta piazza in cui si decideva di elevare un Mo-

⁵ Legge n. 5188 del 18 dicembre 1879.

⁶ Argomentava più estesamente l’on. Zini, relatore al Senato: “La Deputazione provinciale esercita in certo modo due uffici; per l’uno giudica delle opposizioni dei privati; per l’altro giudica del merito assoluto del progetto stesso e nell’interesse economico del Comune e della pubblica utilità. [...] Io credo sia opportuno mantenere ne’ due rapporti questa alta tutela della Deputazione provinciale. Noi vediamo allargarsi questa tendenza; vediamo perfino i piccoli Comuni ideare, fantasticare di opere di ampliamento, di abbellimento, e compilare piani. È tanto facile procacciarsi popolarità col proporre dei grandi, dei belli lavori edilizi. Ma un conto fanno gli amministratori progettisti, un altro fanno i contribuenti; onde la opportunità che la Deputazione provinciale, che ne deve tutelare gli interessi, sia chiamata a portare il giudizio sull’assoluto merito dei progetti. Quindi io pregherei l’onorevole Senatore Casati di non opporsi a questa più larga dizione, la quale è intesa ad assicurare un sindacato che forse potrà abbondare ma non guastare di certo”. Il senatore Casati, infatti, aveva sostenuto che “il Consiglio comunale, ricevuta comunicazione delle opposizioni fatte dagli interessati al piano regolatore, l’esamina e le respinge. Allora, quand’anche l’oppositore sia stato convinto delle ragioni per le quali il Consiglio comunale ha respinto l’opposizione, ciò malgrado la Deputazione provinciale è chiamata ad esaminare di nuovo. Ora, io dico, è come se in una causa davanti al Tribunale, quando il Tribunale ha emanato sentenza, la Corte d’appello fosse chiamata ancora a statuire su quella causa, malgrado che non vi fosse appello da parte degli interessati. Io credo che quando dalle decisioni del Consiglio comunale non vi sia appello dovrebbe essere inutile che la Deputazione provinciale si occupasse della questione, e quindi la determinazione del primo giudice dovrebbe passare in giudicato” (Senato del Regno, Sessione 1878-79, Doc. n. 125-A).

⁷ La questione era strettamente legata alla materia fiscale. Osservava l’on. Finali nella discussione al Senato sopra accennata: “Le case e gli edifici furono acquistati collo scopo diretto e immediato d’atterrarli; al Comune non occorre quei fabbricati, ma soltanto le aree sulle quali sorgevano: ne procedeva per capriccio, sebbene per ragione di pubblica utilità, che gli valse appunto il privilegio della legge di espropriazione forzosa, nei casi in cui i proprietari non vennero a patti accettabili. Le espropriazioni, come suole avvenire, fecero salire il prezzo degli stabili espropriati al di sopra dell’ordinario valore, e su quel prezzo, comprendendo anche stabili demoliti per simile ragione in altre parti della città, il Comune ha dovuto pagare per tassa di registro circa un milione e duecento mila lire [la notizia viene accolta con stupore tra i banchi del Parlamento] e ciò perché i liberi cittadini d’Italia possano più comodamente circolare nella capitale del Regno”.

numento equestre a Vittorio Emanuele II dinanzi ad un arco di trionfo smisurato (Francolini 1874).

Analoghe considerazioni valgono per lo sventramento dei quartieri antichi partenopei e, su un versante opposto, per la costruzione ex novo del “borgo medievale” torinese sulle rive del Po.

E ancora, la devoluzione delle “aspettative espropriative” ad illustri architetti ed ingegneri, impegnati nella realizzazione di strutture inedite, rimase disattesa. Le creazioni dei progettisti più noti – come la Mole Antonelliana di Alessandro Antonelli a Torino e la *Galérie de machines* composta da Ernesto Basile per l’esposizione di Palermo del 1892 – rimasero senza eco e a tutt’oggi sono considerate annunci di un’architettura che non avrebbe saputo disciplinare – in linea con le intenzioni del legislatore – l’uniformazione della società italiana.

Lo stesso vale per la costruzione di teatri, borse, banche, mercati centrali, cimiteri monumentali, gallerie coperte: costruzione avvenuta spesso dopo l’indizione di concorsi nazionali eppure celebrativa quasi esclusivamente di storie locali; simboli indubbiamente della crescita sociale, economica ed industriale del Paese, ma non necessariamente “luoghi di consenso” se si considerano le frequenti proteste dei molti oppositori. Fra questi soprattutto i clericali, che possedevano una base sociale assicurata dai parroci e dalle vaste proprietà immobiliari urbane. Essi riuscirono in tutta Italia a paralizzare l’attività amministrativa (a Napoli per oltre quattro anni) contro la prospettiva di venire espropriati sulla base di una legge utilizzata – a loro dire – come strumento di lotta politica (Marmo 1977: 362).

5. Il destino delle antiche capitali tra risanamento e letteratura

Tra gli anni Sessanta e Settanta dell’Ottocento, insomma, si discusse intensamente sul destino delle antiche capitali che, a seguito dell’Unità, erano state coinvolte in una dimensione del tutto nuova e non completamente programmata.

Fra le tante, Napoli s’impose con particolare rilievo perché la città rappresentava una delle punte più estreme del disagio, considerata la povertà di gran parte della sua popolazione e tenuto conto del suo degrado urbanistico ed edilizio.

Fu la Legge speciale per il Risanamento di Napoli⁸, votata in Parlamento nel 1889, a spezzare definitivamente la vocazione centralista appartenuta al legislatore unitario. Questa legge, infatti, pensata per Napoli, fu presto estesa a tante città e in certe materie finanche in tutta Italia, subendo oltretutto una serie pressoché infinita di continue proroghe. A distanza di poco più di vent’anni dall’entrata in vigore della Legge Pisanelli, il “sistema espropriativo nazionale” si frantumava in una molteplice varietà di legislazioni particolari, non di rado in concorrenza tra loro sopra uno stesso territorio, con la conseguenza di gettare in un’irrimediabile confusione magistrati, tecnici ed amministratori. Valga per tutti il paradosso della città di Roma dove, nella seconda metà degli anni Ottanta dell’Ottocento, si cominciò ad espropriare in base a tre normative differenti (la Legge Pisanelli, la Legge per Napoli e un’altra di riforma da quest’ultima derivata), ciascuna applicata a seconda delle circostanze e da parte delle più disparate autorità.

Sotto altro profilo, però, la Legge sul risanamento napoletano consolidò l’uso invalso in letteratura di mantenere desta l’attenzione intorno ai temi di più scottante attua-

⁸ Legge per risanamento di Napoli n. 2892 del 15 gennaio 1885.

lità, ivi compreso appunto il tema delle trasformazioni urbane. Fiorì in questo modo una cospicua letteratura che, nata dal giornalismo di cronaca, assunse poi i connotati del pamphlet e del libello polemico, approdando in alcuni casi alle forme colte del racconto o del romanzo, ma raggiungendo sempre la notorietà internazionale, visto che la dottrina straniera non disdegnò di assumerla affatto a riferimento bibliografico⁹.

Si sta parlando di una produzione foltissima all'interno della quale, accanto alle opere di eminenti personalità, troviamo gli scritti di autori minori pronti a sovrapporre suggestioni letterarie e filosofiche a spunti politici e giuridici, accenti di rovente polemica a coloriture scandalistiche. Tali autori – lo spiegano benissimo le pagine già citate di Elisabetta Fusar Poli – ebbero più che mai il ruolo meritorio di essere un pungolo convincente nei confronti dell'attività politica ed istituzionale. Anzi, l'opinione pubblica di cui si fa ricorrente menzione nei lavori parlamentari si componeva principalmente degli scritti in questione, che ben rappresentavano gli interessi di gruppi sociali e di categorie in grado di esercitare dall'esterno significative pressioni sull'attività del legislatore. Quindi, personaggi quali Pasquale Villari, Matilde Serao, Giovanni Morelli, Camillo Boito, Felice Francolini, rappresentavano solo la punta più avanzata di un drappello invece eterogeneo di eruditi, uomini di cultura, studiosi, ingegneri, architetti, geometri, appassionati di lettere ed arti: testimoni sicuramente preziosi per comprendere gli umori di una società reale che così prendeva forma e consistenza agli occhi anche della classe politica e dei vertici amministrativi, che ne risultavano condizionati.

V'è, però, un dato ulteriore.

Questa letteratura è considerata solitamente di seconda mano; se tuttavia essa viene sottoposta ad un'attenta esegesi, al di là della formale denuncia avanzata, è possibile scorgere rilevanti novità sul piano linguistico. S'intende dire cioè che il linguaggio adoperato nella scrittura dei pamphlet, dei libelli, delle cronache giornalistiche o dei commentari, assorbì in sé (metabolizzandole) le acquisizioni di una molteplicità di saperi (le scienze fisiche, matematiche e statistiche, le variabili economiche, fiscali e commerciali, le risultanze cui erano giunti urbanisti, medici ed igienisti), sovrapponendole e veicolandole sul piano politico oltre che tecnico-giuridico. Laddove dunque negli atti parlamentari si ribadiva il valore dell'interesse generale della nazione, tale espressione nella traduzione letteraria di cui si è detto diventava sovente il *diritto della società* o della *comunanza sociale*; il pubblico bene o il pubblico vantaggio, richiamati sempre in sede parlamentare, si trasformavano *nell'utilità del corpo sociale* o della *Società*, scritta con l'iniziale in maiuscolo. In alcuni casi consapevolmente, in altri meno, la società veniva definita *Potere, un potere* o *il terzo potere* che si frapponeva tra l'individuo e lo Stato. E proprio sul diretto rapporto tra Stato e Società, ovverosia sull'impossibilità per l'individuo di sostituirsi allo Stato nell'esatta interpretazione dell'idea sociale, si finiva col poggiare la giustificazione del diritto di espropriazione e – con essa – un'idea assolutamente nuova di città (Sabbatini 1890).

Si potrebbe dire, in conclusione, che tutte queste immagini o rappresentazioni concettuali dell'espropriazione pubblica vista e considerata dal lato delle città, del destino delle antiche capitali riflesso nelle trasformazioni urbane, costituiscono le tappe di un

⁹ Tra le denunce più significative dei contemporanei si annoverano le firme di Villari, White Mario, Fucini, Serao, Pellet, la cui notorietà ha – per così dire – disincentivato la considerazione di una produzione letteraria alternativa ad opera anche di avvocati, burocrati ed eruditi, che molto funzionò sul piano pratico, divenendo oggi fondamentale per la migliore comprensione del peso esercitato dalla “pubblica opinione” sul piano delle scelte politiche e dell'aggiornamento di opere dottrinali.

lungo percorso sicuramente non lineare, anzi reso tortuoso proprio dalle innumerevoli discontinuità che lo caratterizzarono. Non è azzardato pensare che la loro intelligibilità sia stata via via opacizzata dalla lenta e continua ricerca di assi portanti, quasi sempre rappresentati dalle conclusioni rassicuranti del paradigma giuridico dominante. Tale ricerca, nel tempo, ha finito con l'eliminare da qualsiasi ottica valutativa la considerazione di "materiali" invece imprescindibili, come per noi l'eclettismo artistico del secondo Ottocento e la letteratura pratica nata in sostegno di istanze espunte dal piano ideologico; materiali non trascurabili perché capaci di spiegare le condizioni secondo le quali un'importantissima legge di unificazione, ricca di un forte significato costituente, finì col raggiungere risultati addirittura opposti a quelli desiderati, annacquando col peso del suo mito significativi dati dell'esperienza. Il che appare, per certi aspetti, una piacevole scoperta tutta ancora da indagare attraverso gli strumenti offerti dalle correnti critiche del *Law and Humanities*.

Riferimenti bibliografici

- 1865 – 25 giugno – Legge per la espropriazione di beni immobili, e diritti immobiliari (n. 2359).
- 1879 – 18 dicembre – Legge di riforma a quella dei 25 giugno 1865 sulle espropriazione (n. 5188).
- 1885 – 15 gennaio – Legge per il risanamento di Napoli (n. 2892).
- Atti parlamentari, Senato del Regno, Sessione 1878-79, Doc. n. 125-A. *Relazione dell'Ufficio centrale composto dei senatori Mauri (presidente), Corsi L., Verga C., Morosoli e Zini (relatore) sul progetto di legge presentato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro di grazia, giustizia e dei culti nella tornata del 21 maggio 1879.*
- Chastel A., 2012. *Storia dell'arte italiana*, Roma-Bari: Laterza.
- Francolini F., 1874. *Espropriazioni motivate da lavori di pubblica utilità. Inconvenienti della legge 25 giugno 1865. Memoria*, in "Atti della reale Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze", Quarta Serie, v. 4, Firenze, pp. 107-166.
- Fucini R., 1878. *Napoli a occhio nudo. Lettere ad un amico*, Firenze: Successori Le Monnier.
- Fusar Poli E., "La causa della conservazione del bello". *Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento*, Milano: Giuffrè.
- Lacchè L., 1995. *L'espropriazione per pubblica utilità. Amministratori e proprietari nella Francia dell'Ottocento*, Milano: Giuffrè.
- Lacchè L., 2005. *Il discorso costituzione nell'opera di Pisanelli*, in Vano C. (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, Napoli: Jovene.
- Marmo M., 1977. *La regione e il processo di unificazione della Stato italiano*, in Barbagallo F. (a cura di), *Storia della Campania*, v. II, Napoli: Guida.

- Mastrominico G., 2006. *Aspetti della cultura espropriativa nell'Italia unita (1865-1890)*, in "Rivista di Storia del diritto italiano", anno LXXIX, pp. 111-213.
- Mastrominico G., 2007. *La costruzione giuridica del territorio alle origini della vicenda espropriativa nazionale*, in Reduzzi Merola F. (a cura di), *Sfruttamento Tutela Valorizzazione del territorio: dal diritto romano alla regolamentazione europea e internazionale*, 12, Napoli: Jovene, pp. 261-285.
- Pisanelli G., 1865. *Relazione a S. M. e promulgazione della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità*, § 1.
- Sabbatini G., 1887. *Commento alle leggi sulla espropriazione per pubblica utilità*, Torino: Unione tipografico-editrice.
- Serao M., 1884. *Il ventre di Napoli*, Napoli: Fratelli Treves.
- Villari P., 1885. *Lettere meridionali*, Roma-Torino_Firenza: Librai di S.M. il Re d'Italia.
- White Mario J., 1877. *La miseria di Napoli*, Firenze: Le Monnier.